

DELIBERA N. 159/13/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.
ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI
PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO INFORMATIVO DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI
24 E 25 FEBBRAIO 2013
(CANALE LA7D)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTA la delibera n. 119/13/CONS del 13 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla società Telecom Italia Media S.p.A. alla corretta applicazione del principio della parità di trattamento nei programmi di approfondimento informativo (La7 e La7D) durante la seconda fase della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in data 14 febbraio 2013 alla società Telecom Italia Media S.p.A.;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica e per le elezioni della giunta regionale del consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, e modalità dell’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità*” notificata alla società Telecom Italia Media S.p.A. in pari data con la quale l’Autorità, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza d’ufficio, si è riservata di verificare l’osservanza delle norme e dei principi richiamati nel provvedimento con riferimento alla settimana (11-17 febbraio) - effettuando una valutazione dei relativi dati di monitoraggio nella riunione del 20 febbraio 2013 - e a quelli della settimana successiva precisando che i dati di monitoraggio relativi ai giorni 19-21 febbraio saranno valutati, in via eccezionale e straordinaria, nella riunione del Consiglio convocata per il giorno 22 febbraio 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica,

al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la delibera dell'Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 gennaio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento e osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo

restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe. Con riferimento ai programmi di approfondimento informativo, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, l'Autorità ha chiarito che resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel corso dell'intero periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 119/13/CONS del 13 febbraio 2013 l'Autorità ha rilevato la presenza di squilibri nella partecipazione delle forze politiche ai programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali La7 e La7D registrando, in particolare, una sottopresenza della coalizione di centrosinistra rispetto alla coalizione di centrodestra e l'assenza di numerose liste (canale La7: Partito dei pensionati, Mpa- grande sud, Moderati, Svp, Forza Nuova, Io amo l'Italia, Casapound; canale La7D: Fratelli d'Italia, Intesa popolare, Partito dei pensionati, Grandesud/MPA-Grandesud, Moderati, Svp, Forza Nuova, Fiamma tricolore, liberaliper l'Italia, Io amo l'Italia, Casapound). La società è stata dunque richiamata a provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi al periodo 11 febbraio – 17 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO dall'esame dei dati che nel periodo considerato è venuto meno lo squilibrio rilevato tra le due coalizioni in quanto la coalizione di centrosinistra ha fruito nei programmi diffusi dai canali La7 e La7D, rispettivamente, di un tempo di parola pari al 29,94% e al 39,08, mentre nei programmi diffusi dal canale La7D si continua a registrare uno squilibrio per l'assenza di numerose liste, alcune delle quali non collegate ad alcuna coalizione (Fratelli d'Italia, Intesa popolare, Partito dei pensionati, Grandesud/MPA-Grandesud, Moderati, Svp, Forza Nuova, Fiamma tricolore, liberali per l'Italia, Io amo l'Italia, Casapound);

RITENUTO che gli squilibri rilevati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere immediatamente corretti al fine di garantire lo svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un ordine alla società Telecom Italia Media S.p.A. affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi dal canale La7D nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della programmazione del canale La7D valutando i dati relativi al periodo 18-21 febbraio 2013, come chiarito con la delibera n. 131/13/CONS. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Società Telecom Italia Media S.p.A. di provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento diffusi dal canale La7, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, entro giovedì 21 febbraio.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della programmazione del canale La7D. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci